



COMUNE DI BUCCINO
PROVINCIA DI SALERNO



**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 13 del 11.07.2208

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art.1 - Oggetto
- Art.2 - Autonomia del Consiglio
- Art.3 - Pubblicità delle sedute
- Art.4 - Prima adunanza
- Art.5 - Sede delle adunanze
- Art.6 - Programma di mandato
- Art.7 - Atti di indirizzo

Titolo II - Diritti e doveri dei consiglieri

Capo I - Diritti dei consiglieri

- Art.8 - Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi
- Art.9 - Diritto di iniziativa
- Art.10 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni
- Art.11 - Interrogazioni
- Art.12 - Interpellanze
- Art.13 - Trattazione delle interpellanze
- Art.14 - Mozioni
- Art.15 - Svolgimento della mozione

Capo II - Doveri dei consiglieri

- Art.16 - Segreto d'ufficio
- Art.17 - Astensione obbligatoria
- Art.18 - Incarichi speciali a consiglieri
- Art.19 - Decadenza dei consiglieri

Titolo III - Organizzazione del Consiglio

Capo I - Principi generali

- Art.20 - Consigliere anziano

Capo II - Gruppi consiliari

- Art.21 - Costituzione e composizione
- Art.22 - Capigruppo
- Art.23 - Conferenza dei capigruppo

Titolo IV - Organizzazione e funzionamento delle commissioni consiliari

Capo I - Commissioni consiliari

- Art.24 - Costituzione delle commissioni consiliari
- Art.25 - Composizione
- Art.26 - Convocazione
- Art.27 - Funzionamento delle Commissioni
- Art.28 - Funzioni delle Commissioni
- Art.29 - Segreteria delle Commissioni - Verbale delle Sedute - Pubblicità dei lavori



Titolo V - Funzionamento del Consiglio

Capo I - Convocazione

- Art.30- Riunioni del Consiglio
- Art.31- Convocazione dei consiglieri
- Art.32- Sedute di prima convocazione
- Art.33- Sedute di seconda convocazione
- Art.34- Ordine del giorno

Capo II - Adunanze

- Art.35- Numero legale
- Art.36- Presidenza delle sedute
- Art.37- Compiti di presidenza del Sindaco
- Art.38- Richiami ai Consiglieri e al pubblico

Capo III - Procedimento deliberativo

- Art.39- Verifica del numero legale
- Art.40- Designazione degli scrutatori
- Art.41- Funzioni di segretario
- Art.42- Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno
- Art.43 Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art.44 Relazione illustrativa delle proposte
- Art.45 Interventi dei Consiglieri
- Art.46- Mozione d'ordine
- Art.47- Fatto personale
- Art.48- Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art.49- Presentazione di emendamenti
- Art.50 - Richiesta di votazione per parti separate
- Art.51 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto
- Art.52- Forma delle votazioni
- Art.53- Votazione per appello nominale
- Art.54- Scrutinio segreto
- Art.55 - Proclamazione dell'esito delle votazioni
- Art.56- Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni
- Art.57 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art.58 - Astensione obbligatoria

Capo IV - Processi verbali

- Art.59- Compilazione dei verbali
- Art.60 - Contenuto dei verbali
- Art.61 - Sottoscrizione dei verbali
- Art.62 - Redazione e deposito degli atti consiliari

Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali

- Art.63 - Maggioranza per l'approvazione del regolamento

TITOLO I
Disposizioni generali

Art.1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Sindaco presidente sulla base dei principi generali.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri relative alla interpretazione del Regolamento sono decise dal Sindaco sentito il parere dei Capi gruppo.

Art.2
Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia regolamentare, funzionale e organizzativa, nel rispetto dei limiti inderogabili imposti dai principi dello Statuto e dalla Legge.

Art.3
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio decida di procedere in seduta segreta. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
2. Si procede altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

Art.4
Prima adunanza

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio è convocato in seduta pubblica per la convalida dei medesimi.
2. Il Consiglio provvede, mediante votazione a scrutinio palese, alla convalida degli eletti e alle eventuali surroghe, giudicando delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Complesse le procedure di cui al comma precedente, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, indicando il vicesindaco nominato.
4. La convocazione del Consiglio viene effettuata con avvisi scritti dal Sindaco eletto.

Art.5
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nell'aula consiliare "Filomena Rosa Gerbasio". Per motivi particolari le sedute, su determinazione del Sindaco, possono svolgersi in altra sala o altro luogo nell'ambito del territorio comunale.

Art.6
Programma di mandato

1. Nei termini previsti dallo Statuto, il Sindaco presenta al Consiglio il programma di mandato.
2. Alla seduta partecipano gli Assessori, ai quali il Sindaco può concedere la parola per l'illustrazione di punti specifici del programma.



Art.7
Atti di indirizzo

1. Nelle ipotesi previste dallo statuto e dalla legge, il Consiglio approva atti di indirizzo, che possono essere adottati anche contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

TITOLO II
Diritti e doveri dei consiglieri

Capo I
Diritti dei consiglieri

Art.8
Diritto di informazione e
accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di avere accesso a tutti gli atti e ai documenti formati dall'Amministrazione o utilizzati per l'esercizio dell'attività amministrativa, individuati dal richiedente.
2. L'esercizio di tale diritto di informazione da parte dei Consiglieri avviene con le medesime modalità previste nel regolamento sul procedimento amministrativo.
3. La richiesta di accesso viene predisposta su apposito modulo in cui è inserita la dichiarazione che l'informazione, il documento o l'atto richiesti dal consigliere vengono utilizzati in via esclusiva per l'esercizio del mandato, nel rispetto delle disposizioni sul segreto d'ufficio e sul trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art.9
Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa (proposte, interrogazioni, mozioni, interpellanze, presa visione ed estrazione di copie) su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale ed esercitano tale diritto mediante la proposizione di emendamenti e ordini del giorno.

Art.10
Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art.11
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.
2. Ad esse di regola viene data risposta scritta entro trenta giorni. In caso di mancata risposta l'interrogazione viene trattata, a richiesta scritta dell'interrogante, nella prima seduta consiliare successiva.

Art.12
Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e le altre competenze attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. L'interpellanza è iscritta alla fine dell'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione. Alla trattazione delle interpellanze viene dedicato per ciascuna seduta del Consiglio, un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un'ora.

Art.13

Trattazione delle interpellanze

1. Salvo i casi di urgenza da valutarsi da parte della Conferenza dei capigruppo, le risposte alle interpellanze debbono essere date nella prima seduta utile alla loro presentazione. Qualora l'interpellante non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, questa si intende rinviata alla seduta successiva, a condizione che l'interpellante sia presente.
3. L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dall'interpellanza. Il consigliere ha però la facoltà di ripresentare l'interpellanza.
4. L'interpellante, prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore, può svolgere la sua interpellanza; a tale scopo però, l'intervento non può durare oltre dieci minuti.
5. La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interpellanza può dar luogo soltanto a replica dell'interpellante della durata massima di cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Nel caso negativo l'interpellante può presentare una mozione che viene iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.

Art.14

Mozioni

1. La mozione consiste in una domanda presentata al Consiglio Comunale per ottenere una deliberazione relativa all'argomento proposto. Devono essere firmate da un quinto dei Consiglieri e viene iscritta all'ordine del giorno dopo la conclusione dell'istruttoria

Art.15

Svolgimento della mozione

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, per un tempo non superiore a dieci minuti, di norma dal solo primo firmatario. Nella discussione possono intervenire, ciascuno per un tempo non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo e un Assessore, oltre al Sindaco.
2. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Alla mozione possono essere proposti emendamenti, illustrati e discussi separatamente dalla mozione con i medesimi tempi e modalità previsti dal comma 1.
4. La mozione è messa in votazione nel suo complesso sempre che non sia stata avanzata richiesta di votare per parti separate. In tale ipotesi, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano a maggioranza assoluta.
5. Nel caso di assenza di tutti i firmatari debitamente convocati, la mozione deve considerarsi ritirata.

Capo II

Doveri dei consiglieri

Art.16

Segreto d'ufficio

1. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e, in modo particolare, in relazione ad atti, documenti e informazioni di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ufficio e nei casi di partecipazione a sedute segrete.



Art.17
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse. In tali ipotesi, essi debbono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

Art.18
Incarichi speciali a consiglieri

1. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri in merito alla fattibilità o alla realizzazione di un progetto/programma amministrativo di particolare importanza e/o complessità e/o di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esame speciale ovvero in ausilio, supporto e/o in sostituzione dei singoli Assessori.

Art.19
Decadenza dei consiglieri

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, e fatte salve le altre ipotesi di legge, i Consiglieri sono dichiarati decaduti con provvedimento del Consiglio Comunale, da notificarsi tempestivamente agli interessati. L'iniziativa per il procedimento di decadenza può essere assunta da parte di qualsiasi consigliere.
2. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del Sindaco in qualità di presidente. Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione.
3. Entro i successivi venti giorni il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi con propria deliberazione sulla decadenza.

TITOLO III
Organizzazione del Consiglio

Capo I
Principi generali

Art.20
Consigliere anziano

1. Ai fini del presente Regolamento, per consigliere anziano deve intendersi colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, le sue funzioni sono svolte da chi abbia ottenuto la cifra elettorale immediatamente successiva.

Capo II
Gruppi consiliari

Art.21
Costituzione e composizione

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti nella lista presentata dal candidato eletto Sindaco. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri eletti.
2. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere i quorum previsti dalla legge e dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando in eccesso. Nel computo della maggioranza è sempre incluso il Sindaco.

3. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare, secondo quanto previsto dallo Statuto. I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre componenti (art. 12 comma 9 Statuto Comunale). Qualora durante la legislatura uno dei tre consiglieri cessi dalle sue funzioni il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.
4. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
5. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
6. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.
7. Può essere costituito un Gruppo misto, sempre composto da almeno tre componenti, quando i Consiglieri abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
8. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto meno di tre Consiglieri, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
9. Il Consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto, ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto prima della votazione.



Art.22 Capigruppo

1. I singoli Gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo; in mancanza di tale comunicazione sarà considerato capogruppo il Consigliere candidato Sindaco.

Art.23 Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è presieduta e convocata dal Sindaco o dall'Assessore all'uopo delegato o dall'Assessore anziano. In caso di richiesta di almeno due capigruppo consiliari, il Sindaco deve convocare la Conferenza dei capigruppo.
2. La Conferenza è chiamata ad esprimersi anche nel corso delle sedute consiliari, per determinazione del Sindaco, qualora si ritenga necessario modificare il calendario concordato o valutare l'andamento dei lavori consiliari.
3. La riunione della Conferenza dei capigruppo è valida qualora sia presente la maggioranza dei Gruppi rappresentati in Consiglio comunale. Della riunione viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un segretario designato dal Sindaco.
4. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco in relazione all'esercizio della funzione di Sindaco nelle riunioni consiliari, volta ad assicurare la programmazione ed il buon andamento dei lavori del Consiglio.

Titolo IV Organizzazione e funzionamento delle commissioni consiliari

Capo I Commissioni consiliari

Art.24 Costituzione delle commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del mandato o nel corso del medesimo, può istituire nel proprio seno Commissioni consiliari competenti per materia.

2. Oltre alle Commissioni permanenti ed a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio comunale può costituire al proprio interno Commissioni speciali di controllo o di garanzia secondo le modalità stabilite dallo statuto fissandone preventivamente la durata. La regolamentazione delle Commissioni speciali è deliberata di volta in volta dal Consiglio comunale. Alle commissioni speciali possono essere chiamati a far parte anche Componenti non appartenenti al Consiglio comunale.
3. Le Commissioni permanenti e quelle di controllo o garanzia sono organi interni del Consiglio comunale.

Art. 25 Composizione

1. Ciascuna commissione è composta da almeno un consigliere per ogni gruppo consiliare. Ogni consigliere agisce nella commissione con voto proporzionale al numero dei componenti il gruppo consiliare che rappresenta.
2. Le commissioni sono nominate dal consiglio con votazione palese, previa designazione del capigruppo. Con lo stesso provvedimento il consiglio elegge il presidente della commissione sempre con voto palese.
3. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni.
4. Il presidente della commissione, in caso di assenza, è sostituito da un consigliere da lui designato.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio procede alla sostituzione.
6. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il presidente della commissione.

Art. 26 Convocazione

1. Il presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni commissario può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente della commissione decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
2. La commissione è convocata anche a seguito di richiesta scritta di commissari che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

Art. 27 Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica, salvo deroga resa necessaria da esigenze di tutela della minoranza da adottarsi con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del comune.
3. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare esperti esterni designati dai gruppi consiliari, senza diritto di voto. La facoltà di intervento è concessa dal Presidente all'esperto prima dell'inizio della discussione.

4. Il sindaco e gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 28

Funzioni delle Commissioni

1. L'attività delle commissioni è finalizzata, a favorire e snellire i lavori del consiglio.
2. A tal fine esse provvedono, su richiesta del sindaco, alla preliminare valutazione delle proposte di deliberazioni di competenza del consiglio, nonché, se richieste dal consiglio, ad effettuare indagini conoscitive e studi relativi al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi e progetti dei quali il comune è parte.
3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni ad esse conferite nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. Il presidente, d'intesa con il sindaco, può riferire all'adunanza. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Art. 29

Segreteria delle Commissioni Verbale delle Sedute - Pubblicità dei Lavori



1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile dell'... di competenza o da suo delegato.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto insieme al presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza presso la segreteria del Comune.

TITOLO V

Funzionamento del Consiglio

Capo I

Convocazione

Art.30

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto oppure ove lo richiedano un quinto dei Consiglieri. In tale ipotesi, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta medesima.

Art.31

Convocazione dei consiglieri

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere all'inizio del mandato, nell'ambito del territorio comunale.
2. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza in seduta ordinaria, almeno tre giorni prima per le adunanze in seduta straordinaria. Nei casi di urgenza l'avviso, con il relativo ordine del giorno, deve essere consegnato almeno 24 ore prima.

Art.32
Sedute di prima convocazione

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.
2. Nell'ipotesi di seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art.33
Sedute di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziativa col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le delibere sono valide purchè intervengano almeno sei membri del Consiglio, oltre il Sindaco, salvo per quelle deliberazioni per le quali la legge o lo statuto o il presente regolamento richiedano una maggioranza diversa.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti solo agli assenti da consegnarsi anche nello stesso giorno in cui è stata già prevista la seduta di seconda convocazione.
5. Trascorsa un' ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un' adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali punti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art.34
Ordine del giorno

1. Il Sindaco stabilisce le materie che devono essere trattate nelle adunanze del Consiglio disponendone l'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Nelle ipotesi di convocazione su richiesta dei Consiglieri, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno le materie oggetto della richiesta medesima.
3. Le proposte di deliberazione, nonché gli atti relativi, sono depositati presso la segreteria comunale almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza ordinaria, almeno due giorni prima per l'adunanza straordinaria.

Capo II
Adunanze

Art.35
Numero legale

1. Per la validità della seduta, il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza qualificata.

4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interesse ai termini di legge.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art.36

Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, ne fa le veci il Vice Sindaco. In caso di assenza o d'impedimento del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore anziano o, in sua assenza, l'Assessore più anziano fra i presenti e in caso di assenza od impedimento di tutti gli Assessori, ne fa le veci il Consigliere più anziano.

Art.37

Compiti di presidenza del Sindaco

1. Il Sindaco tutela il buon andamento dei lavori consiliari; modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito e comunicato ai Consiglieri, concede la facoltà di parlare; pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e vota, controlla e proclama il risultato delle votazioni ai sensi delle norme del presente regolamento.
2. Il Sindaco è investito del potere discrezionale di garantire l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Nei casi più gravi, anche d'intesa con i capigruppo consiliari, ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Art.38

Richiami ai Consiglieri e al pubblico

1. Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo.
2. Se il Consigliere persiste nel suo comportamento, il Sindaco gli interdice la parola e, in ipotesi di particolare gravità, può sospendere la seduta.
3. Il Sindaco esercita, anche a mezzo della Polizia municipale, il potere di mantenere l'ordine tra il pubblico e può disporre l'allontanamento dall'aula di coloro che interferiscano con la funzione e la procedura deliberativa del Consiglio.

Capo III

Procedimento deliberativo

Art. 39

Verifica del numero legale

1. L'adunanza del Consiglio ha inizio con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario comunale o da chi lo sostituisca legalmente, per accertare l'esistenza del numero legale.

Art.40

Designazione degli scrutatori

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida. Nel caso in cui sia necessaria la votazione segreta il Sindaco designa due Consiglieri alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

Art.41
Funzioni di segretario

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o, in sua assenza, dal Vicesegretario o dal funzionario (o dirigente) cui siano attribuite specificamente le funzioni. In ipotesi specifiche di incompatibilità o conflitto di interessi il Consiglio comunale può designare uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

Art.42
Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e comunicati ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. Su proposta del Sindaco o dei singoli consiglieri, il Consiglio può modificare l'ordine di trattazione degli argomenti a maggioranza semplice.

Art.43
Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di argomenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la Conferenza dei capigruppo abbia espresso parere favorevole.

Art. 44
Relazione illustrativa delle proposte

1. Ogni proposta contenuta nell'ordine del giorno del Consiglio viene illustrata, anche con l'ausilio di tecnici interni ed esterni all'amministrazione, prima dell'inizio della discussione. Successivamente sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri, nell'ordine di iscrizione.

Art. 45
Interventi dei Consiglieri

1. I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale concede la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque. Detti termini sono raddoppiati per le discussioni generali relative ai bilanci, ai piani regolatori generali e loro varianti generali, ai regolamenti.
3. I termini di tempo previsti dal comma 2 sono dimezzati per la trattazione degli argomenti che sono già stati oggetto di lavori in Commissione consiliare.
4. Qualora il Sindaco abbia richiamato due volte un Consigliere sulla inosservanza dei tempi di intervento e questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco può togliergli la parola per quella specifica discussione.

Art.46
Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine. Essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione siano osservati i principi di legge e di regolamento, anche in ordine ai profili procedurali. Il Consiglio si pronuncia seduta stante.

Art.47
Fatto personale

1. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Sindaco in che cosa questo consista. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta
2. Il Sindaco decide se egli abbia diritto di parlare. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Sindaco è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio che decide seduta stante senza discussione.
3. Il Consigliere, ottenuto l'assenso, ha diritto di parlare per non più di dieci minuti.

Art.48
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Le questioni pregiudiziali e sospensive, relative ai punti posti all'ordine del giorno, possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
2. La richiesta deve essere avanzata in forma scritta al Sindaco presidente.
3. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. Su di esse può parlare, entro il termine stabilito dall'art. 45, oltre al proponente o ad un solo dei proponenti, un solo Consigliere contrario. Il Consiglio decide seduta stante.

Art.49
Presentazione di emendamenti

1. Sulla proposta di deliberazione del Consiglio possono essere presentati, da ciascun Consigliere, emendamenti concernenti l'argomento, redatti per iscritto, firmati, di cui il Sindaco dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.
2. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento.
3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
4. Il proponente può illustrare l'emendamento per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art.50
Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo Consigliere, può deliberare di procedere a votazione su singole parti componenti l'atto secondo le richieste avanzate.

Art.51
Chiusura della discussione
e dichiarazioni di voto

1. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione dopo che su un argomento hanno preso la parola tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.
2. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la eventuale replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti. Le dichiarazioni di voto possono riguardare anche singoli emendamenti.
3. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.
4. Qualora sia stata accolta la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.



Art.52
Forma delle votazioni

1. I Consiglieri votano per alzata di mano, o ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta. Le sole deliberazioni riguardanti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, si rendono a scrutinio segreto.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art.53
Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno sei Consiglieri.
2. Tale richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Sindaco abbia invitato il Consiglio a votare.
3. In questo tipo di votazione il Sindaco indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli e di quelli contrari e li comunica al Sindaco che ne proclama il risultato.
4. Nel caso di incertezza del risultato, il Sindaco può disporre una controprova per alzata di mano.

Art. 54
Scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.
2. Nel corso di tale votazione è obbligatoria la presenza di due scrutatori che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.

Art.55
Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza dei due scrutatori, ne proclama l'esito. In caso di votazione a scrutinio segreto, se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art.56
Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni

1. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Sindaco può concedere la parola solo al Consigliere che sollevi la contestazione e ad altro Consigliere che intenda opporvisi. Ciascuno può parlare per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art.57
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, col voto espresso della metà più uno dei Consiglieri.

Art.58
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri e i membri della Giunta debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge.

Capo IV
Processi verbali

Art.59
Compilazione dei verbali

1. I verbali di deliberazioni delle adunanze sono stesi dal Segretario o da chi ne svolge le funzioni; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Art.60
Contenuto dei verbali

1. Il verbale di deliberazione delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.



Art.61
Sottoscrizione dei verbali

1. I processi verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario e sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente secondo le disposizioni di legge.


Art.62
Redazione e deposito degli atti consiliari

1. Il Sindaco fa redigere dalla Segreteria Comunale tutti gli atti del Consiglio, i quali debbono essere depositati nell'archivio del Comune.

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

Art.63
Maggioranza per l'approvazione del regolamento

1. Salvo diversa previsione di legge, il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.



Emendamenti al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Buccino.



Titolo 1 – Disposizioni generali

- ***Art.1 Oggetto al 2° Comma*** bisognerebbe cambiarlo in questo modo : quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, il Sindaco adotta la decisione nella veste di Presidente della seduta sulla base dei principi generali
- ***Art. 4 – Prima adunanza – Comma 3.*** Completate le procedure di cui al Comma precedente, il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare Artlealmente la Costituzione Italiana. Poi, comunica al Consiglio al Composizione della Giunta Comunale, indicando il Vice – Sindaco nominato
- ***Art.13 – Trattazione delle interpellanze – Comma 5.*** La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente su ciascuna interpellanza deve essere contenuta in un limite di 5 minuti. Essa può dar luogo soltanto a replica dell'interpellante della durata massima di 2 minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Nel caso negativo l'interpellante può presentare una mozione che ove sottoscritta da numero di Consiglieri indicato all'art. successivo, viene iscritta all'Odg della successiva Seduta del Consiglio.
- ***Art. 15 – Svolgimento della mozione – Comma 1.*** Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata per un tempo non superiore a 10 minuti, di norma da solo primo firmatario. Nella discussione possono intervenire, ciascuno per un tempo non superiore a 10 minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed il Sindaco, oppure un Assessore.
- ***Art 20 – Comma 1 .Consigliere anziano (funzioni vicarie).*** Le funzioni vicarie di Presidente sono esercitate dal Consigliere anziano, ovvero da colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista sommata ai voti di preferenza. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, le sue funzioni sono svolte da chi abbia ottenuto la cifra elettorale immediatamente successiva.
- ***Art 23 – Comma 1- Conferenza dei Capigruppo.*** La Conferenza dei Capigruppo è presieduta e convocata dal Sindaco o dall'Assessore all'uopo delegato o dal Consigliere anziano.



- **Art 24 – Costituzione delle Commissioni Consiliari.** Il Consiglio Comunale, all'inizio del mandato o nel corso del medesimo, può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari competenti per materia determinandone il numero e la consistenza.
- **Art 27 – Comma 3 - Funzionamento delle Commissioni.** Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare Dirigenti, Funzionari e Dipendenti del Comune, ovvero esperti esterni designati dai Gruppi Consiliari, senza diritto di voto. La facoltà di intervento è concessa dal Presidente prima dell'inizio della discussione.
- **Art 28 – Comma 2 – Funzioni delle Commissioni.** A tal fine esse provvedono su richiesta del Sindaco alla preliminare valutazione delle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio, esprimendo un~~a~~ parere sulle stesse, nonché, se richiesta dal Consiglio, ad effettuare indagini conoscitive e studi relativamente al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi e progetti dei quali il Comune è parte.
- **Art 32 – Comma 2 – Sedute di prima convocazione.** Tale verifica è effettuata, su disposizione del Sindaco dal Segretario Comunale con appello nominale, da effettuarsi non oltre un'ora da quella di convocazione.
- **Art 35 – Comma 1 – Numero legale.** Per la validità della seduta, il Consiglio Comunale in I^a convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
- **Art 44 – Comma 1.** Ogni proposta contenuta nell'Odg. del Consiglio viene illustrata dal Sindaco o Assessore al ramo, anche con l'ausilio di tecnici interni ed esterni all'Amministrazione, prima dell'inizio della discussione. Successivamente sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione.
- **Art 49 – Comma 4 – Presentazione di emendamenti.** Il proponente può illustrare l'emendamento per il tempo non superiore a 5 minuti. L'emendamento proposto, deve essere se necessario, supportato da favorevole parere tecnico e nel caso contabile. Ove non sia ciò possibile occorre rinviare l'argomento a successiva seduta.
- **Art 63 – Comma 1 – Maggioranza per l'approvazione del Regolamento.** Il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ed entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.



Handwritten signature: Nicola [unclear]

